

|                                                                                   |                                                                                      |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br><i>(EX D. LGS. 231/01)</i> | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   |                                                                                      | Del:  | 14/03/2025 |

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**VIDEO MANCIO S.R.L.**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
 “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

## Parte Generale

Approvato dall'Amministratore Unico in data: 14/03/2025

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso. Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## INDICE

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTE GENERALE</b>                                                                          | <b>1</b>  |
| <b>1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI</b>                                                             | <b>4</b>  |
| <b>2 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO</b>                                                      | <b>6</b>  |
| 2.1 La responsabilità amministrativa degli Enti dipendenti da reato presupposto                | 6         |
| 2.2 Fattispecie di reato                                                                       | 7         |
| 2.3 Ambito territoriale di applicazione del Decreto - reati commessi all'estero                | 9         |
| 2.4 Apparato sanzionatorio                                                                     | 9         |
| 2.5 Delitti tentati                                                                            | 10        |
| 2.6 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente                               | 11        |
| 2.7 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: adozione ed esonero della responsabilità  | 11        |
| 2.8 I Destinatari del Modello                                                                  | 13        |
| 2.9 Linee guida di Categoria di riferimento                                                    | 13        |
| <b>3 LA REALTÀ SOCIETARIA: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> | <b>14</b> |
| 3.1 Realtà Societaria                                                                          | 14        |
| 3.2 L'Assetto di Governance                                                                    | 14        |
| 3.3 Organi e Competenze                                                                        | 14        |
| 3.4 Struttura Organizzativa                                                                    | 14        |
| 3.5 Gli strumenti di Governance                                                                | 14        |
| 3.6 Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie                                              | 15        |
| <b>4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>                                    | <b>16</b> |
| 4.1 La metodologia adottata                                                                    | 16        |
| 4.2 Struttura e componenti del Modello                                                         | 18        |
| 4.3 Modalità di Aggiornamento e adeguamento                                                    | 20        |
| <b>5 I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI</b>                                                         | <b>21</b> |
| 5.1 I Principi General Preventivi                                                              | 21        |
| <b>6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>                                                              | <b>23</b> |
| 6.1 La Nomina, la composizione e i Requisiti dell'OdV                                          | 23        |
| 6.2 I casi di ineleggibilità e decadenza                                                       | 23        |
| 6.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione                                                 | 24        |
| 6.4 Il budget dell'Organismo di Vigilanza                                                      | 24        |
| 6.5 Poteri e Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza                                        | 25        |
| 6.6 Flussi informativi                                                                         | 26        |
| 6.7 Raccolta e archiviazione delle informazioni                                                | 27        |
| 6.8 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari                           | 28        |
| <b>7 SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)</b>                           | <b>29</b> |
| <b>8 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE</b>                                                | <b>30</b> |
| 8.1 Comunicazione e diffusione del Modello                                                     | 30        |
| 8.2 L'attività di formazione                                                                   | 31        |
| <b>9 ADOZIONE DEL MODELLO</b>                                                                  | <b>32</b> |
| <b>10 SISTEMA DISCIPLINARE</b>                                                                 | <b>33</b> |
| 10.1 FUNZIONE E PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE                                              | 33        |
| 10.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI                                            | 33        |
| 10.5 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI           | 34        |
| 10.6. GARANZIE INERENTI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)                            | 34        |

|                                                                                   |                                                                               |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | <i>Rel.:</i> | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | <i>Del:</i>  | 14/03/2025 |

**ALLEGATO 1: REATI PRESUPPOSTO ..... 37**

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## 1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

**Aree Sensibili:** processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;

**CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato agli Esponenti Aziendali della Società;

**Codice Etico e Comportamentale:** il Codice portante i principi valoriali e comportamentali definiti dalla Società;

**Collaboratori:** i soggetti aventi rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;

**D. Lgs. 231/2001 o il Decreto:** *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*

**Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello:** coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti;

**Esponenti Aziendali:** tutti i dipendenti e collaboratori, coloro che hanno poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza<sup>1</sup>, aventi un rapporto di lavoro con la Società, compresi i membri degli Organi Societari;

**Fornitori:** i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli Outsourcers, non legati alla Società da vincoli societari o di subordinazione, bensì da rapporti contrattuali;

**Flussi informativi:** dati e informazioni che i soggetti indicati sono obbligati a fornire all'Organismo di Vigilanza della Società periodicamente o "ad evento";

**Linee Guida:** Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate, da ultimo, a giugno 2021);

**Modello (o "MOG"):** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001;

**Organi Sociali:** l'Amministratore Unico;

**Organismo di Vigilanza o OdV:** ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B) D. Lgs. 231/01, l'Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;

**P.A.:** ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di un pubblico servizio".

<sup>1</sup> Cfr. art. 5 del D. Lgs. 231/01

|                                                                                   |                                                                               |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | <i>Rel.:</i> | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | <i>Del:</i>  | 14/03/2025 |

**Partners:** le controparti contrattuali con le quali la Società intrattenga una forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. A.T.I., joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere);

**Protocollo:** insieme dei presidi procedurali e comportamentali e delle attività di controllo poste in essere al fine di ridurre il rischio di commissione di reato;

**Società:** Video Mancio S.r.l.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## 2 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (da ora: il Decreto) dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ha introdotto, per la prima volta, nell’ambito del nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, anche privi di personalità giuridica, per i reati posti in essere da coloro che agiscono in nome e per conto dell’Ente che rappresentano, nell’interesse o vantaggio dello stesso.

Il Decreto Legislativo 231/2001 prevede dunque la responsabilità delle persone giuridiche come conseguenza di determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell’Ente o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, attribuendo il compito del relativo accertamento al giudice penale di regola nell’ambito dello stesso procedimento nel quale viene accertata la sussistenza o meno del reato presupposto.

Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto; tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio dell’ente e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio del proprio ente, da amministratori e/o dipendenti.

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono la possibilità per l’Ente di **non incorrere nella responsabilità amministrativa** dipendente da reato se prova che:

- prima della commissione del reato, l’**organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e Gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il **compito di vigilare** sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell’Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- i soggetti hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione.

### 2.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTI DA REATO PRESUPPOSTO

L’articolo 5 del decreto legislativo 231 del 2001, rubricato “*Responsabilità dell’Ente*”, stabilisce i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che devono sussistere contemporaneamente per poter imputare all’Ente la responsabilità del reato.

Il primo comma circoscrive la responsabilità amministrativa dell’Ente ai soli reati commessi “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”; la previsione introduce così un primo presupposto “*oggettivo*” di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per la società o un vantaggio per questa.

Il comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell’ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La sopra citata norma va letta in combinazione con quella dell’articolo 12, primo comma, lettera a), ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “*l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*”. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, quest’ultimo sarà passibile di sanzione.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I suddetti termini risultano alternativi: l'"interesse" ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva del soggetto (persona fisica) che agisce, suscettibile di una valutazione *ex ante*, consistente nella finalizzazione della condotta rispetto ad un'esigenza dell'ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Situazione d'interesse che può risultare "*esclusiva o concorrente*" per l'ente, purché non esclusiva rispetto all'autore del reato o al terzo, in tal caso venendo meno il richiesto presupposto oggettivo.

Diversamente, la natura del vantaggio è oggettiva e opera *ex post*: anche in assenza di un fine *pro-società* la realizzazione di un risultato utile per l'ente collettivo, causalmente derivante dalla condotta posta in essere dall'autore del reato, è in grado di incardinare la responsabilità del soggetto metagiuridico.

Il concetto di "vantaggio" è più ampio di quello di interesse e non presuppone necessariamente il conseguimento di un'utilità economica, potendo limitarsi a sostanziare ad es. l'acquisizione di particolari posizioni nel mercato, ovvero di una condizione di preferenza.

Quanto al presupposto soggettivo, sempre il cit. art. 5 opera una distinzione tra coloro che rivestono una funzione di gestione e rappresentanza dell'ente collettivo e coloro che svolgono mansioni meramente esecutive sotto la direzione ed il controllo dei primi.

Ne consegue una diversificazione dell'onere probatorio: nella prima ipotesi, di rilievo difensivo a carico dell'ente, nella seconda, dimostrativo della responsabilità e a carico dell'Accusa.

Dal lato soggettivo si distinguono due categorie di Esponenti aziendali<sup>2</sup>:

- **soggetti in "posizione apicale"**, (art. 5, comma 1, lett. A), quali "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso";
- **soggetti "sottoposti"**, (comma 1, lett. B), quali lavoratori dipendenti, collaboratori o anche soggetti esterni all'ente (es. consulenti e *outsourcers*), ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o, ancora, se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (articolo 8 D. Lgs. 231/01).

## 2.2 FATTISPECIE DI REATO

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria all'emanazione del Decreto:

*"[...] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento".*

<sup>2</sup> Nel seguito unitariamente indicati quali soggetti legati da un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, anche dirigenziale, con la società ed operanti nel suo nome/interesse.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella e indicate nel dettaglio all'Allegato n. 1 del presente Modello:

| #  | Riferimento art. D. Lgs. 231/01 | Fattispecie di reato                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 24                              | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione                                                                                                                 |
| 2  | 24-bis                          | Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                          |
| 3  | 24-ter                          | Delitti di criminalità organizzata                                                                                                                                          |
| 4  | 25                              | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione                                                                                                                 |
| 5  | 25-bis                          | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento                                                                |
| 6  | 25-bis.1                        | Delitti contro l'industria e il commercio                                                                                                                                   |
| 7  | 25-ter                          | Reati societari                                                                                                                                                             |
| 8  | 25-quater                       | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali                                                   |
| 9  | 25-quater.1                     | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili                                                                                                                     |
| 10 | 25-quinquies                    | Delitti contro la personalità individuale                                                                                                                                   |
| 11 | 25-sexies                       | Reati di abuso di mercato                                                                                                                                                   |
| 12 | 25-septies                      | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro |
| 13 | 25-octies                       | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio                                                                |
| 14 | 25-octies. 1                    | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori                                                                     |
| 15 | 25-novies                       | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                                                                                                       |
| 16 | 25-decies                       | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria                                                                            |
| 17 | 25-undecies                     | Reati Ambientali                                                                                                                                                            |
| 18 | 25-duodecies                    | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare                                                                                                           |
| 19 | 25-terdecies                    | Razzismo e Xenofobia                                                                                                                                                        |



|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

| #  | Riferimento art. D. Lgs. 231/01 | Fattispecie di reato                                                                                                                  |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 25-quaterdecies                 | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati |
| 21 | 25-quinquesdecies               | Reati Tributari                                                                                                                       |
| 22 | 25-sexiesdecies                 | Contrabbando                                                                                                                          |
| 23 | 25-septiesdecies                | Delitti contro il patrimonio culturale                                                                                                |
| 24 | 25-duodevicies                  | Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici                                           |
| 25 | Reati transazionali             | Reati transnazionali                                                                                                                  |

### 2.3 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO - REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Con riferimento al “perimetro” di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente con le disposizioni di cui al Codice penale, attraverso l'articolo 4, il D. Lgs. 231/01 prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione alla commissione all'estero di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, qualora:

- esso abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

### 2.4 APPARATO SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)<sup>3</sup>;
- sanzioni interdittive, sono (art. 9, comma 2)<sup>4</sup>:
  - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

<sup>3</sup> È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

<sup>4</sup> Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)<sup>5</sup>;
- iv. pubblicazione della sentenza<sup>6</sup>.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15, che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

## 2.5 DELITTI TENTATI

L'articolo 26 del Decreto prevede che nelle ipotesi di commissione, nelle forme di tentativo, dei delitti presenti "a catalogo", le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Tuttavia, non risulta essere attribuita alcuna sanzione nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In tal senso, la suddetta esclusione è giustificata in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per conto.

<sup>5</sup> La **confisca** - disposta unitamente alla sentenza di condanna - si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

<sup>6</sup> La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## 2.6 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Con l'introduzione del D. Lgs. 231/01, il Legislatore ha disciplinato il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente. Difatti, in accordo a quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto, "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune".

*Inoltre, "i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria".*

In dettaglio, gli articoli 27 e seguenti del Decreto disciplinano il regime di responsabilità patrimoniale dell'ente con specifico riferimento alle c.d. "vicende modificative" dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Con riferimento alla fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

Nel caso di scissione parziale la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili.

Per quanto concerne, invece, la cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

## 2.7 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L'adozione del Modello rimane una scelta dell'ente stesso; l'articolo 6 del Decreto sancisce, infatti, la facoltativa adozione ("onere" e non "obbligo") del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con finalità penal- preventiva da parte del singolo ente collettivo.

La scelta da parte dell'ente di dotarsi di un modello ne impone, tuttavia, la costruzione "*tailor made*" ovvero basata su caratteri peculiari della realtà societaria stessa (es: assetto organizzativo ed operativo, linea di business, ecc).

La verifica sull'adeguatezza, efficacia ed effettività del Modello adottato resta, in ogni caso, riservata per legge al giudice e da esso operata *post factum*, mediante una verifica prognostica *ex ante*.

Il Decreto sancisce, altresì, che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello, può comportare da parte del giudice la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato<sup>7</sup>.

Infatti, ciò che si chiede all'ente è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei reati della medesima *species* di quello commesso, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, nell'introdurre tale forma specifica di esonero da responsabilità ne prevedono due forme diverse a seconda che il soggetto agente sia qualificabile come un soggetto apicale o da persona sottoposti alla sua direzione o vigilanza.

<sup>7</sup> Nell'ipotesi in cui sia stato commesso un reato e l'ente collettivo risulti privo di un MOG, resta possibile l'elaborazione ed adozione di esso *post delictum*; ma in tal caso, non sarà concedibile il beneficio d'esimente, bensì solo trattamenti premiali minori (in termini di riduzione delle sanzioni irrogabili).

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

L'art. 6, infatti, rispetto ai soggetti in posizione apicale dispone che l'Ente non risponde qualora dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il **compito di vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento **è stato affidato a un organismo dell'Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno **agito eludendo fraudolentemente** i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria *"colpa organizzativa"*.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto), l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto<sup>8</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Elemento di rilevante importanza e di ulteriore differenziazione nel caso di reati posti in essere da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti è rivestito dal profilo processuale relativo all'onere della prova.

Specificamente, nel caso di un eventuale procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente a seguito della commissione di reato da parte di un Soggetto Apicale, spetta all'ente medesimo provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1 del Decreto (c.d. "inversione dell'onere della prova"); nel caso in cui l'illecito derivi da una condotta di un Soggetto Sottoposto, resterà a carico dell'accusa, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

<sup>8</sup> Art. 7, comma 1, D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente - Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## 2.8 I DESTINATARI DEL MODELLO

I destinatari del Modello sono:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- i lavoratori subordinati, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- chi, pur non appartenendo all'ente, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima;
- i collaboratori e controparti contrattuali in generale.

Il Modello e il relativo Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partners* nelle associazioni temporanee o Società con cui opera.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'ente.

La Società sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

La Società si impegna a non iniziare rapporti d'affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal d.lgs. 231/01, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

## 2.9 LINEE GUIDA DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Video Mancio è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001*" approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate, da ultimo, a giugno 2021.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

### 3 LA REALTÀ SOCIETARIA: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

#### 3.1 REALTÀ SOCIETARIA

Video Mancio S.r.l. ha sede a Roma ed svolge come attività principale la produzione video in proprio o per conto terzi, in Italia e all'estero, anche in coproduzione, in associazione e in compartecipazione con altri, di film cinematografici e televisivi, a lungo e/o in cortometraggio, nonché di documentari aventi finalità scientifiche, divulgative, commerciali e turistiche da realizzarsi in qualsiasi tecnica o procedimento industriale, sia già esistente sia di futura invenzione.

Video Mancio, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri clienti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.

#### 3.2 L'ASSETTO DI GOVERNANCE

Il modello di amministrazione e controllo prescelto prevede la presenza di un Amministratore Unico.

#### 3.3 ORGANI E COMPETENZE

Sotto il profilo della governance aziendale, di seguito vengono richiamati i poteri e le competenze degli Organi Sociali, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e patti parasociali, nonché quelli che risultano attribuiti da specifiche procure.

#### 3.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assetto organizzativo deve:

- assicurare la necessaria separatezza tra le Funzioni ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze,
- stabilire compiti e responsabilità,
- consentire di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili.

In particolare, la Società si avvale anche di professionisti esterni per quanto riguarda le seguenti aree:

- amministrazione, bilanci e contabilità
- amministrazione del personale
- legale
- fiscale.

#### 3.5 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

La Società è dotata dei seguenti strumenti di *governance*:

- Lo Statuto sociale, che in conformità alle disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento della direzione e della gestione aziendale;
- il Sistema di deleghe e procure;
- il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- il Codice Etico e Comportamentale.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

La società altresì' dotata della certificazione ISO 9001:2015 per i settori di attività di servizi di produzione, montaggio e riprese video.

L'insieme di tali strumenti consentono di individuare, rispetto a tutte le attività svolte, come si siano formate e attuate le decisioni della società in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cfr. art. 6, comma 2 lett. B, D. Lgs. 231/01) e costituiscono di fatto parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dà vita ad un sistema di *governance* che, partendo dalla mission e dagli obiettivi strategici, realizza, tramite adeguate regole di controllo, un sistema "unico" di valutazione dei rischi, organizzativo, informativo e di gestione delle relazioni esterne che consente di rilevare comportamenti e risultati attesi.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze di Video Mancio. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative di Video Mancio sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

### 3.6 UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

È l'art. 6, comma 2, lett. C) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe di poteri e di procure adottato dalla Società, il cui monitoraggio risulta attribuito all'Organo Amministrativo.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della verificabilità, della trasparenza e pertinenza, dell'inerenza con l'attività aziendale, devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati, frequenti operazioni di riconciliazione, supervisione e monitoring, attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).



|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## 4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 4.1 LA METODOLOGIA ADOTTATA

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza, legalità e correttezza nello svolgimento delle attività aziendali, e a tutela del lavoro dei propri dipendenti, ha perseguito l'adozione del *Modello* previsto dal Decreto, nella convinzione che tale Documento - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e di responsabilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché adottino nell'espletamento delle proprie attività comportamenti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della società con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi, ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

Video Mancio ha, quindi, avviato un "Progetto" con l'obiettivo di rendere il proprio Modello Organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria.

Il "sistema" definito da Video Mancio in materia di *Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex D. Lgs. 231/01)*, quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti componenti:

- o **Codice Etico e Comportamentale;**
- o **Parte Generale (con allegato Elenco dei reati presupposto);**
- o **Parte Speciale;**
- o **Matrici di Mappatura dei "Rischi - Reato;**
- o **Sistema Disciplinare (contenuto nella presente Parte Generale).**

Completa la documentazione de "sistema 231/01" anche il **Risk Assessment**: documento in cui - con la metodologia identificata dal gruppo di lavoro ad avvio progetto - sono effettuate le valutazioni sulle aree sensibili identificate.

Costituiscono inoltre indispensabili complementi del MOG le successive azioni di Informazione e di Formazione dei destinatari.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel suo rilievo unitario e funzionale è, quindi, finalizzato a realizzare le seguenti azioni:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale aziendale, e di tutti i soggetti agenti in nome e per conto della Società, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;
- istituire un complesso di regole e controlli interni volti ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.



|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

Il Modello di Video Mancio è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed è stato ispirato, oltre che dalle norme in esso contenute, dalle Linee Guida di Confindustria; tale processo si è articolato nelle seguenti fasi, in linea con le best practice applicabili:

- I. Analisi dei processi aziendali (Process Assessment) e raccolta documentazione;
- II. Valutazione dei rischi (Risk Assessment);
- III. Regolamentazione attività esposte a rischio e formalizzazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

#### ***Fase I - Analisi dei processi aziendali (Process Assessment) e raccolta documentazione***

La raccolta e analisi di informazioni, dati e documentazioni ufficiali - effettuata mediante interviste con responsabili aziendali e consegna di copia di documenti - oltre a fornire elementi conoscitivi, ha permesso la necessaria ricostruzione della "fotografia", veritiera ed aggiornata della struttura organizzativa, dei processi aziendali della Società, indispensabile alla costruzione di un Modello "tailor made".

#### ***Fase II - Risk Assessment***

Contestualmente all'analisi del contesto di riferimento e relativamente alle diverse attività, sono stati identificati i rischi e valutate le aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01. Sulla base di tali valutazioni è stata predisposta la c.d. Matrice di Mappatura dei «Rischi - Reato» che riporta la mappatura delle potenzialità commissive dei reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/01 (Catalogo vigente) configurabili per la Società sulla base dei suoi caratteri organizzativi, strutturali e operativi.

Le attività di costruzione della Matrice di Mappatura dei reati sono state sviluppate secondo il seguente impianto:

- i. Fattispecie di reato;
- ii. Condotte ipotizzabili;
- iii. Sanzioni previste;
- iv. Configurabilità o meno della fattispecie di reato alla realtà della Società.

Nell'ambito dei processi identificati come sensibili, è stata effettuata la misurazione del livello di rischio potenziale per ciascuno di essi, sulla base della combinazione della probabilità dell'attività "sensibile" (*in termini di frequenza di svolgimento del processo*) e valutazione della severità d'impatto (*sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive o reputazionale*).

L'impatto dell'evento (reato) è stato stimato sulla base delle sanzioni potenzialmente commisurabili all'ente, previste dal Decreto:

- *Sanzioni Pecuniarie,*
- *Sanzioni Interdittive,*
- *Confisca,*
- *Pubblicazione della Sentenza.*

Alla luce delle seguenti considerazioni:

- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta dal Giudice quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva (art. 18 commi 2 e 3 ex D. Lgs. 231/01);
- nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per quella parte che può essere restituita al danneggiato (art. 10 commi 2 e 3 ex D. Lgs 231/01);

si è ritenuto opportuno classificare l'impatto del reato sulla base di una scala: *Alta, nel caso in cui la commissione del reato preveda sanzioni interdittive, Media, nel caso in cui la commissione del reato preveda sanzioni pecuniarie.*

La **probabilità** di manifestazione dell'evento è stata valutata sulla base della frequenza con la quale si verifica l'attività sensibile svolta (*raro / improbabile; possibile; probabile*).

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

Al fine di abbattere il **RISCHIO POTENZIALE**, per ogni “area” e “attività” esposta a rischio sono analizzati / valutati gli elementi chiave / driver, del Sistema di Controllo interno (cd. “SCI”):

- **Regolamentazione:** *esistenza di disposizioni aziendali / procedure formalizzate / prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.*
- **Controlli e Tracciabilità:** *“registrazione” delle operazioni relative ad un’attività sensibile, presenza di “supporti documentali” in merito ai processi decisionali e gestione controllata dei documenti aziendali, controlli puntuali in chiave 231.*
- **Segregazione:** *preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, con garanzia di separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.*
- **Poteri Autorizzativi e di firma:** *esistenza di poteri autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all’interno della struttura.*

Sulla base dei giudizi espressi singolarmente sui presidi organizzativi, con riferimento ai profili di valutazione di adeguatezza dell’impianto, è stata effettuata la **valutazione complessiva del SISTEMA DI CONTROLLO INTERO** (cd. “SCI”), con l’attribuzione di un giudizio di sintesi: *Adeguito, Parzialmente Adeguito, Non Adeguito.*

In tale fase è stata condotta anche un’**analisi del “divario” (Gap Analysis)**, rispetto ai “driver di analisi” sopra individuati, *Regolamentazione, Controlli e Tracciabilità, Segregazione e Poteri autorizzativi e di firma*, ed è stata condotta un’analisi comparativa (la c.d. “gap analysis”) la quale, ha messo in luce gli “scostamenti” esistenti tra il “sistema di governance” operante e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dal Decreto. Tale analisi ha rappresentato, di fatto, la “*base informativa di riferimento*” per individuare gli interventi di miglioramento al sistema di controllo interno, che nel rispetto dei livelli di efficienza e di efficacia della gestione, siano in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze e prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

### **Fase III - Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello**

In funzione dei risultati emersi, si è proceduto all’elaborazione di correlati Protocolli comportamentali volti a prevenire la commissione dei reati.

Con i Protocolli Generali sono stati fissati i principi di comportamento e strumenti di controllo general-preventivi, ossia rivolti a tutti i destinatari.

Con i Protocolli Speciali sono stati definiti gli strumenti di natura special-preventiva, quali presidi, sistemi di monitoring e prescrizioni comportamentali vincolanti nei confronti dei soggetti operanti negli ambiti aziendali risultati “critici” o “sensibili” alle tipologie di rischio-reato mappate.

Per quanto concerne le altre famiglie di reati realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l’osservanza dei principi generali del presente Modello oltre che del Codice Etico della Società.

## **4.2 STRUTTURA E COMPONENTI DEL MODELLO**

Il Modello della Video Mancio quale strumento unitario, è costituito dai seguenti componenti essenziali:

- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Matrici di Mappatura dei rischi reato

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

Nello specifico, nella **Parte Generale**, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il Codice Etico e Comportamentale;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema di whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti
- il Sistema Disciplinare: Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiede l'adozione di un Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate. La Società ha, quindi, adottato un "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio" che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti. Sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante da atti discriminatori o ritorsivi, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (*Whistleblowing*).

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale vengono individuati:

- i Protocolli Generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- i Protocolli Specifici, previsti con riferimento alle singole attività c.d. "sensibili".

Per ciascun Protocollo Specifico vengono descritte:

- Le fattispecie di reato rilevanti;
- Le Funzioni aziendali coinvolte;
- Le attività sensibili;
- I presidi / controlli adottati per prevenire il rischio della commissione dei reati.

**La Matrice di Mappatura dei "Rischi - Reato"**, ossia il documento di sintesi delle evidenze risultanti delle potenzialità commissive dei singoli reati di cui al Catalogo 231/01.

Il **Codice Etico e Comportamentale**: per l'efficace prevenzione dei reati è indispensabile la ricorrenza di un contesto aziendale caratterizzato dall'integrità etica e da una condivisa sensibilità al controllo, capace di permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza. L'integrità etica e la compliance contribuiscono in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, caratterizzando le condotte ed influenzando sui comportamenti che potrebbero sfuggire ai controlli medesimi. Partendo da questa premessa, la Società ha adottato il Codice Etico e ne ha previsto la diffusione a tutti gli interessati. Esso proclama i principi valoriali condivisi e conseguentemente declinati nella configurazione dei comportamenti attesi dagli Esponenti aziendali e da coloro che collaborino con la Società.

Da un punto di vista funzionale, il Codice Etico è volto a:

- garantire l'esplicita posizione assunta dall'Azienda in merito ai comportamenti dovuti dai soggetti apicali e dai sottoposti, dai propri collaboratori e consulenti, con particolare riferimento alle circostanze nelle quali sussistono i rischi collegati ai reati previsti dal Decreto;
- integrare i riferimenti utili all'assunzione di comportamenti operativi adeguati in ogni circostanza anche non prevedibile ovvero risultata, a seguito della valutazione del rischio, inefficiente o inefficace nell'istituzione di specifici controlli di linea e/o di revisione.

|                                                                                   |                                                                               |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | <i>Rel.:</i> | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | <i>Del:</i>  | 14/03/2025 |

#### 4.3 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

L'Amministratore Unico è competente e responsabile dell'adozione del presente Modello, nonché delle sue integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

L'Amministratore Unico, anche su istanza o sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza, delibera in merito all'aggiornamento periodico del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

1. modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
2. cambiamenti delle aree di business;
3. modifiche normative;
4. risultanze dei controlli;
5. significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

L'Amministratore Unico può intraprendere le iniziative necessarie per apportare al Modello gli adeguamenti e/o aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di modifiche legislative cogenti, oppure a seguito di modifiche non sostanziali della struttura organizzativa e delle attività della Società.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di riesame periodico e saranno valutati almeno i seguenti aspetti:

- Variazioni del "catalogo dei reati" previsti dal D. Lgs. 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- Coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- Variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- Rilievi effettuati dalle funzioni interne con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi "correttivi" al Modello o di componenti di esso.

L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri o informazioni ricevute da Responsabili di funzioni aziendali.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## 5 I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI

### 5.1 I PRINCIPI GENERAL PREVENTIVI

I comportamenti di tutti gli Esponenti aziendali devono conformarsi alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge (ordinaria e speciale) ed ai principi contenuti nel Codice Etico.

L'adeguata formalizzazione (inerente obiettivi, poteri, limiti, responsabilità e compiti operativi) dei processi "a rischio" costituisce la primaria e indispensabile forma di presidio del rischio e un elemento caratteristico nella costruzione del MOG.

La Società adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- i. assicurare che il personale aziendale, di qualsivoglia livello, sia assunto, diretto e formato secondo i criteri espressi nel Codice Etico della Società, i principi e le previsioni del Modello, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- ii. favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della Società o con essa, sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni atte ad identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- iii. garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella Società e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta nella Società. In tal senso, il sistema delle procure e delle deleghe deve contenere la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari, e dei limiti di autonomia;
- iv. sanzionare comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole che si applicano alla Società;
- v. prevedere che la determinazione degli obiettivi della Società ovvero dei singoli Destinatari, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- vi. rappresentare e descrivere le attività svolte dalla Società, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza e controllo, in documenti attendibili e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- vii. attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nella Società o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;
- viii. regolare l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a Internet;
- ix. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

È elemento fondante del Modello che tali principi siano "declinati" per ogni tipo di operatività ed ogni processo.

È responsabilità di tutte le Aree / Funzioni coinvolte nelle attività, ciascuna nell'ambito della propria competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima, onde poter adottare gli opportuni provvedimenti e correttivi.

Risultano **principi di comportamento**, vincolanti tutti gli Esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

- il divieto espresso di porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 c.s.m.;
- il divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non sostanzino *ex se* un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo, o esserne strumento, o agevolarne la consumazione;
- il divieto di promettere o concedere elargizioni in denaro od altre utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio, nonché di dar seguito a loro richieste di indebiti vantaggi.

Sono altresì **principi di controllo**, rivolti a qualsiasi Esponente aziendale, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- la definizione dei Livelli autorizzativi e di controllo per il compimento di ciascuna fase operativa caratteristica di un processo;
- la ripartizione dei poteri, delle responsabilità e dei presidi di controllo, onde impedire la concentrazione sul medesimo soggetto della gestione esclusiva ed autoreferenziale dei processi;
- una sufficiente Separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- la documentabilità delle attività di controllo, supervisione e vigilanza;
- la costante Identificazione, misurazione e monitoring dei principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- la tracciabilità degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
- l'individuazione degli specifici Livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
- la veridicità, esaustività e aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Autorità di vigilanza.

L'attribuzione di responsabilità deve essere definita evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche, ai vari livelli, ed i successivi controlli, in un unico soggetto.

I suddetti principi informano anche il Sistema di Controllo Interno, finalizzato a garantire un governo efficiente ed efficace della Società, presupposto indispensabile per l'ottenimento del beneficio di esimente da responsabilità di cui al Modello 231/01.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## 6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 6.1 LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E I REQUISITI DELL'OdV

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Video Mancio ha optato per una soluzione che è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

La Società, in considerazione di quanto sopra, ha nominato un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica.

L'Organismo è nominato con deliberazione dell'Amministratore Unico; all'atto della nomina, lo stesso Amministratore Unico assicura all'Organismo le condizioni di *autonomia* e *continuità di azione* previste e ne stabilisce il compenso.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- **autonomia e indipendenza:** non attribuzione, né esercizio, di compiti operativi presso la Società e disponibilità di un proprio budget di spesa;
- **professionalità:** conoscenze ed esperienze specialistiche, proprie di chi svolge attività ispettiva e legale;
- **continuità d'azione:** esercizio non occasionale delle funzioni e creazione di una struttura dedicata all'attività di vigilanza;
- **onorabilità ed assenza di conflitti di interessi:** negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

### 6.2 I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità per la nomina di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la sussistenza di condanne definitive per qualunque delitto non colposo che comporti la pena della reclusione e comunque per quelle condanne che comportino una pena che preveda l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- una sentenza di condanna non passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- l'applicazione di misure cautelari personali a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- la sussistenza di vincoli di parentela con il Vertice aziendale o interessi economici<sup>9</sup>.

Non possono essere nominati, altresì, coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del

<sup>9</sup> Per vincoli di parentela si intendono: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'ente, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate.



|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

Decreto, nonché coloro con conflitti d'interesse tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti da svolgere.

Ove l'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità; trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore Unico dovrà revocare il mandato.

Durante il periodo su richiamato, stabilito dall'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza è sospeso dalle sue funzioni.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza si dimetta, ovvero incorra in delle cause d'ineleggibilità, o debba cessare, anche temporaneamente la sua funzione, l'Amministratore Unico procede alla sua sostituzione, nominando immediatamente un nuovo Organismo di Vigilanza.

L'incompatibilità con la funzione di Organismo di Vigilanza determina la sua immediata ed automatica decadenza dall'incarico.

L'Organismo di Vigilanza decade automaticamente e nel suo complesso se la società subirà una condanna passata in giudicato ai sensi del D. Lgs 231/2001 o subirà un provvedimento penale definito tramite il cosiddetto patteggiamento o risulterà, accertata dagli atti, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo secondo quanto previsto dall'art.6 comma1 lettera d) del Decreto.

Al fine di consentire continuità di azione, infine, l'OdV è dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività.

### 6.3 DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni.

La cessazione dell'OdV può avvenire per rinuncia, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta e inviata all'Amministratore Unico.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa con delibera dell'organo amministrativo, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni;
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia ed iniziativa e di controllo, di indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello;
- il venir meno all'obbligo di riservatezza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità.

### 6.4 IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Amministratore Unico assicura all'Organismo la disponibilità delle risorse finanziarie, organizzative e strutturali necessarie all'assolvimento dell'incarico e, in ogni caso, garantisce allo stesso l'autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto.



|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, liberamente e personalmente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, salvo l'obbligo di rendicontazione annuale all'organo amministrativo, con contestuale richiesta di eventuale ricostituzione dello stesso nel caso di intervenuto utilizzo.

Il budget di dotazione deve essere impiegato esclusivamente per esborsi o impegni di spesa relativi all'espletamento delle sue funzioni come, a titolo esemplificativo, per assistenza tecnico-professionale, consulenze specialistiche, richieste di parere, certificazioni esterne, ecc.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

## 6.5 POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV, fra gli altri, i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
  - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
  - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
  - a tali fini, monitorare l'attività dell'Ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
  - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'Ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'Ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
  - monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni,
  - monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
  - riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
  - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
  - esaminare e valutare tutte le informazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
  - informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
  - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche ad esempio mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'Ente interessate. A tal fine anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV (in formato elettronico e/o cartaceo).
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle eventuali risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'Ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'Ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato poiché ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

## 6.6 FLUSSI INFORMATIVI

### Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello preveda "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*". La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le modalità di realizzazione del flusso informativo periodico all'Organismo di Vigilanza possono essere previste in una norma interna che disciplini, almeno, i seguenti elementi: contenuti del flusso, responsabile del flusso, tempistica di trasmissione (frequenza e scadenza) e modalità di inoltro all'OdV.

In attuazione di quanto sopra e di quanto indicato nelle migliori pratiche in materia, devono essere trasmesse all'OdV, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti e gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
- verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo ed eventuali prescrizioni formulate, visite ispettive e verbali di accertamento predisposti dagli enti competenti;
- provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altre autorità (inclusa l'Amministrazione Finanziaria).

I Flussi informativi verso l'OdV possono essere trasmessi a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza.

#### **Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza**

Quanto ai flussi informativi dell'OdV agli Organi Societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, almeno annualmente, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La Relazione periodica dell'OdV (*come meglio descritta nel paragrafo 8.6*) dovrebbe riguardare, in particolare:

- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello e di altri interventi per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati dallo stesso Organo.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

#### **6.7 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

|                                                                                   |                                                                               |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | <i>Rel.:</i> | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | <i>Del:</i>  | 14/03/2025 |

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in quanto "parte della società" è autorizzato al trattamento da parte del Titolare.

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

#### 6.8 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare all'Amministratore Unico
- immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare all'Amministratore Unico.

Nell'ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## 7 SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)

Video Mancio intende conformarsi alla **nuova disciplina del Whistleblowing** di cui al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato (*lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, etc*).

Le disposizioni del Decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interesse di carattere personale legate ad un interesse della persona segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

In particolare, **le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno in quanto la Società non ha raggiunto la media di 50 lavoratori e ha adottato un Modello Organizzativo 231<sup>10</sup>**.

La Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione all’OdV nominandolo *Gestore delle segnalazioni*.

Le segnalazioni possono essere fatte:

- in forma scritta, cartacea o in forma scritta, analogica, in modalità cartacea, anche tramite l’invio di una lettera raccomandata; è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza di Video Mancio”, al seguente indirizzo: Via Carlo Emery, 47, 00188 Roma.
- In forma orale, tramite richiesta di incontro diretto con il *Gestore delle Segnalazioni*.

Il Gestore provvede alla gestione delle segnalazioni delle condotte illecite, curando l’espletamento della relativa procedura in ogni sua fase e assicurando che questa si svolga nel rispetto della normativa di riferimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore:

- a. valuta l’ammissibilità delle segnalazioni;
- b. in tempi ragionevoli e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, istruisce i fatti e le condotte oggetto della segnalazione ed esamina la documentazione eventualmente allegata;
- c. cura e mantiene una interlocuzione con il segnalante, in collaborazione con il Presidente della società;
- d. qualora ritenga fondata la segnalazione, immediatamente informa delle circostanze accertate e delle risultanze istruttorie ottenute gli organi preposti della Società;
- e. cura la conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione.

<sup>10</sup> Sul punto vedi anche ANAC Linee Guida Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e Confindustria nuova disciplina del whistleblowing - Guida operativa per gli Enti privati.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

La Società garantisce i segnalanti e le altre persone coinvolte, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione assicurando in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nei casi in cui le segnalazioni vengono effettuate con dolo o colpa grave le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Nel Sistema Disciplinare sono, altresì, previste sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si accertano essere i Responsabili degli illeciti segnalati.

## 8 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE

Due importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

### 8.1 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società deve dare piena pubblicità al Modello adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

#### a) Comunicazione e diffusione interna

Ogni Esponente aziendale (apicale o sottoposto) riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del Modello 231 della Società e dei documenti allegati e correlati.

#### b) Comunicazione e diffusione esterna

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta, oltre al Codice Etico.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico verrà messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Società.

|                                                                                   |                                                                               |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | <i>Rel.:</i> | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | <i>Del:</i>  | 14/03/2025 |

## 8.2 L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della Società.

L'attività dell'OdV si estrinsecherà principalmente:

- i. nella partecipazione al processo di definizione del Piano Formativo;
- ii. in un'attività di monitoraggio sull'effettività e sull'efficacia della formazione erogata (es: verifica sull'adeguatezza delle iniziative intraprese per assicurare la più ampia partecipazione del personale ai corsi di formazione, valutazione coerenza dei corsi effettuati rispetto ai contenuti del MOG e ai rischi effettivi, verifica sulla differenziazione dei corsi di formazione in base alla tipologia di soggetti a cui è rivolta, ecc.);
- iii. nell' identificare eventuali azioni da sollecitare per promuovere le attività di formazione attese.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative quali: formazione in aula e anche tramite la modalità e-learning.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla Società, operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.



|                                                                                   |                                                                               |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | <i>Rel.:</i> | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | <i>Del:</i>  | 14/03/2025 |

## 9 ADOZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello, adottato con determina dell'Amministratore Unico, deve essere messo a disposizione di tutti i destinatari, tenuti alla sua applicazione.

L'Amministratore Unico cura la divulgazione e la diffusione, affinché il Modello ed il Codice Etico siano conosciuti e messi a disposizione di chiunque, ed in particolare di tutti i soggetti tenuti alla loro osservanza. Il mancato rispetto darà luogo alle sanzioni ivi previste.

L'Organo Amministrativo assicura lo sviluppo e la messa in atto del Modello, attraverso le seguenti attività:

- comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;
- assicurare l'attività di formazione interna, in modo tale che nessuno possa ignorare, a seconda dei livelli e delle responsabilità, le prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- promuovere una politica di conformità al Modello;
- assicurare che siano definiti gli obiettivi di *compliance* al Modello;
- assicurare la disponibilità delle risorse;
- assicurare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare gli strumenti sanzionatori;
- assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

## 10 SISTEMA DISCIPLINARE

### 10.1 FUNZIONE E PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, il sistema disciplinare è applicabile in caso di violazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e delle procedure emanate dalla Società ed ha come scopo quello di rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni contenute nel Modello; pertanto, esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

### 10.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile. I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, sono quelli previsti nel Contratto Collettivo nazionale applicato al lavoratore.

Costituisce pertanto illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/01.

Incorre nei provvedimenti suddetti il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello - ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli - o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidiva si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Costituiscono comunque grave trasgressione i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231/01, promosse dalla Società;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del presente Modello ed i relativi flussi informativi.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa.

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alla dirigenza della Società.

Il sistema disciplinare viene continuamente monitorato dall'Organo Amministrativo con il supporto, qualora necessario, dell'Organismo di Vigilanza.

Ai dipendenti verrà data immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

#### **10.5 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI**

L'adozione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di comportamenti in contrasto con i principi stabiliti dal Modello e dal Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'ente al risarcimento degli eventuali danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

#### **10.6. GARANZIE INERENTI AL SISTEMA DI SEGNALEZIONE (WHISTLEBLOWING)**

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24/2023 coloro che effettuano le segnalazioni non possono subire alcuna ritorsione.

Si intende per ritorsione: *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 secondo quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 24/2023:

|                                                                                   |                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>                                                         | Del:  | 14/03/2025 |

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione di quanto previsto dall'art. 17 sono nulli (ad esempio, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni).

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni che possono costituire "ritorsioni" si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, è a carico di colui che le ha poste in essere (datore di lavoro).

La società applica dunque i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Sistema Disciplinare, fermo restando le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte di ANAC, nei confronti di coloro che risultano essere responsabili degli illeciti enunciati nell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

In particolare, vengono applicate sanzioni:

- a. sono state commesse ritorsioni
- b. quando la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla
- c. quando è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12
- d. quando non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
- e. quando (nel caso dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023) è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero per la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La società, in linea con la normativa interna, agisce in modo da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione dei segnalanti, anche in caso d'infondatezza della segnalazione, assicurando altresì la riservatezza del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Video Mancio.

|                                                                                   |                                                                                      |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br><i>(EX D. LGS. 231/01)</i> | Rel.: | 1.0        |
|                                                                                   |                                                                                      | Del:  | 14/03/2025 |

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** **VIDEO MANCIO S.R.L.**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
 “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

## **ALLEGATO: REATI PRESUPPOSTO**

|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

## ALLEGATO 1: REATI PRESUPPOSTO

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.<sup>11</sup>

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella:

| #  | Riferimento art. D. Lgs. 231/01 | Fattispecie di reato                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 24                              | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione                                                                                                                 |
| 2  | 24-Bis                          | Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                          |
| 3  | 24-Ter                          | Delitti di criminalità organizzata                                                                                                                                          |
| 4  | 25                              | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione                                                                                                                 |
| 5  | 25-Bis                          | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento                                                                |
| 6  | 25-Bis.1                        | Delitti contro l'industria e il commercio                                                                                                                                   |
| 7  | 25-Ter                          | Reati societari                                                                                                                                                             |
| 8  | 25-Quater                       | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali                                                   |
| 9  | 25-Quater.1                     | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili                                                                                                                     |
| 10 | 25-Quinquies                    | Delitti contro la personalità individuale                                                                                                                                   |
| 11 | 25-Sexies                       | Reati di abuso di mercato                                                                                                                                                   |
| 12 | 25-Septies                      | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro |
| 13 | 25-Octies                       | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio                                                                |
| 14 | 25-Octies.1                     | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                                                           |
| 15 | 25-Novies                       | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                                                                                                       |
| 16 | 25-Decies                       | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria                                                                            |
| 17 | 25-Undecies                     | Reati Ambientali                                                                                                                                                            |
| 18 | 25-Duodecies                    | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare                                                                                                           |

<sup>11</sup> L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

| #  | Riferimento art. D. Lgs. 231/01 | Fattispecie di reato                                                                                                                  |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 25-Terdecies                    | Razzismo e Xenofobia                                                                                                                  |
| 20 | 25-Quaterdecies                 | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati |
| 21 | 25-Quinquiesdecies              | Reati Tributari                                                                                                                       |
| 22 | 25-Sexiesdecies                 | Contrabbando                                                                                                                          |
| 23 | 25-Septiesdecies                | Delitti contro il patrimonio culturale                                                                                                |
| 24 | 25-Duodecies                    | Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici                                           |
| 25 | Reati transazionali             | Reati transnazionali                                                                                                                  |

Di seguito, si riporta il dettaglio dei reati inclusi nei suddetti articoli del Decreto.

#### Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.<sup>12</sup>

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)<sup>13</sup>;*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)<sup>14</sup>;*
- *turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)<sup>15</sup>;*
- *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.)<sup>16</sup>.frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)<sup>17</sup>;*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)<sup>18</sup>;*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)<sup>19</sup>;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)<sup>20</sup>;*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)<sup>21</sup>;*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)<sup>22</sup>;*
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)<sup>23</sup>;*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)<sup>24</sup>;*
- *concussione (art. 317 c.p.)<sup>25</sup>;*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<sup>26</sup>;*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*

<sup>12</sup> Come da ultimo novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 e dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>13</sup> Come da ultimo modificato dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 25 /2022.

<sup>14</sup> Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 25/2022.

<sup>15</sup> Introdotto dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 105/2023.

<sup>16</sup> Introdotto dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 105/2023.

<sup>17</sup> Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>18</sup> Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>19</sup> Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36.

<sup>20</sup> Come da ultimo modificato con il D.L. 27 gennaio 2022, n.4 convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022.

<sup>21</sup> Così come modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs 10 aprile 2018 n. 36.

<sup>22</sup> Introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>23</sup> Introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>24</sup> Introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>25</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>26</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.



|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)<sup>27</sup>;*
- *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)<sup>28</sup>;*
- *traffico di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.)<sup>29</sup>.*

**Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:**

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)<sup>30</sup>;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)<sup>31</sup>;*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)<sup>32</sup>;*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.);*
- *violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).*

**Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:**

- *associazione a delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);*
- *tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)<sup>33</sup>.*

**Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);*

<sup>27</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) n. 2 e n. 3 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>28</sup> Introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>29</sup> Introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>30</sup> Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

<sup>31</sup> Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

<sup>32</sup> Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

<sup>33</sup> Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

**Art. 25-ter, Reati societari:**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)<sup>34</sup>;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrigotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d. lgs. 19/2023)<sup>35</sup>.

**Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanza aggravanti e attenuanti (art. 270 bis. 1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 - quinquies. 1);

<sup>34</sup> Come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

<sup>35</sup> Articolo introdotto dal D.Lgs.2 marzo 2023 n. 19

|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies. 2);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art.280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art.289 ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art.305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (aart.307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art.3);
- pentimento operoso (D. Lgs. N. 625/1979, art.5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art.2).

**Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).**

**Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:**

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)<sup>36</sup>;
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)<sup>37</sup>;
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

**Art.25-sexies, Abusi di mercato**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 <sup>38</sup>);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art.14 Reg. UE n.596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art.15. Reg. UE n.596/2014);
- manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).

**Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)<sup>39</sup> e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)<sup>40</sup>, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

**Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)<sup>41</sup>, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)<sup>42</sup> e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<sup>43</sup> e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)<sup>44</sup>.**

<sup>36</sup> Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

<sup>37</sup> Inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

<sup>38</sup> Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

<sup>39</sup> Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 .

<sup>40</sup> Così come modificato dall'art. 12 comma3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

<sup>41</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

<sup>42</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

<sup>43</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

<sup>44</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

**Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti<sup>45</sup>**

- *indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)<sup>46</sup>;*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);*
- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.);*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art 630-ter)<sup>47</sup>.*

**Art.25-novies, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:**

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633).*

**Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).**

**Art. 25-undecies, Reati ambientali<sup>48</sup>:**

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *distruzione o deterioramento di habitat (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
- *reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
- *reati di cui agli artt. 259 e 260<sup>49</sup> della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
- *reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*
- *reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993*
- *reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.*

**Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)<sup>50</sup>:**

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998)*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).*

<sup>45</sup> Introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184. L'articolo 25-octies.1 prevede la responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che non costituisca più grave reato).

<sup>46</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

<sup>47</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

<sup>48</sup> Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

<sup>49</sup> Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

<sup>50</sup> Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

#### **Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia**

Articolo aggiunto dalla Legge n. 167, 20 novembre 2017, richiamante l'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>51</sup>):

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).*

#### **Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive",
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

#### **Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari.**

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati qualificati e di rilievo transfrontaliero:

- *dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)<sup>52</sup>;*
- *omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)<sup>53</sup>;*
- *indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)<sup>54</sup>.*

#### **Art. 25 sexiesdecies, Contrabbando<sup>55</sup>:**

Reati previsti dal D.Lgs. 141/2024 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione:

- *Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78);*
- *Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80);*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81);*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82);*
- *Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83);*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84);*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86);*
- *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87);*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88);*
- *Recidiva nel contrabbando (art. 89);*
- *Contrabbando abituale (art. 90);*
- *Contrabbando professionale (art. 91);*
- *Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale (art. 92);*
- *Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata (art. 93);*
- *Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94);*

<sup>51</sup> Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p. 3° comma, ai sensi dell'art.7, D. Lgs, 21/2018.

<sup>52</sup> Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>53</sup> Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>54</sup> Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>55</sup> Famiglia di reato introdotta con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificata dal D.Lgs. 141/2024

|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

- *Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (art. 95).*

Reati previsti dal D.Lgs. 504/1995 - Testo Unico delle Accise

- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40);*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis);*
- *Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40 ter);*
- *Circostanze attenuanti (art. 40 quater);*
- *Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinques);*
- *Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40 sexies);*
- *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41);*
- *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42);*
- *Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43);*
- *[Confisca -Art. 44]*
- *Circostanze aggravanti (art. 45);*
- *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46).*

**Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale<sup>56</sup>.**

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);*

**Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici<sup>57</sup>.**

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.);*

**Legge n.146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.**

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati-presupposto commessi all'Estero, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

I reati transazionali sono:

- *associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (art. 416 e 416 bis c.p.);*
- *contrabbando tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);*
- *traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n° 309);*
- *traffico di migranti (art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286);*
- *intralcio alla giustizia (art. 377 bis c.p.);*

<sup>56</sup> Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

<sup>57</sup> Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

|  |                                                                               |       |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b><br>(EX D. LGS. 231/01) | Rel.: | 1.0        |
|  | <b>REATI PRESUPPOSTO</b>                                                      | Del:  | __/__/2024 |

- *favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*